



*Ho comprato un autoveicolo ed ho scoperto che ha piu' chilometri di quelli che il venditore aveva dichiarato, cosa posso fare?*

La fattispecie succitata può avere rilevanza sia penale che civile.

Dal punto di vista penale, la vendita di un veicolo con un chilometraggio al tachimetro inferiore a quello reale può, a certe condizioni, configurare il reato di truffa ed eventualmente quello di falsificazione di documenti. Perché vi sia il reato di truffa (art 146 CP), il solo inganno non è sufficiente, esso deve avere un carattere necessariamente astuto, che si verifica ad esempio quando il truffatore impedisce alla sua vittima di verificare ciò che è stato comprato.

In concreto, il venditore può essere condannato penalmente alle seguenti condizioni: Innanzitutto è necessario che questi abbia manomesso, fatto manomettere il contachilometri, oppure che sapesse di vendere un veicolo con contachilometri manomesso. Lo stesso dovrebbe valere nel caso di un contachilometri difettoso, riparato dolosamente solo in un secondo tempo per occultare l'effettiva percorrenza. Altro aspetto essenziale consiste nell'impossibilità da parte dell'acquirente di poter scoprire, con verifiche usuali e non specialistiche, eventuali differenze tra i chilometri indicati e quelli effettivi. Si consiglia quindi di verificare sempre attentamente la documentazione fornita dal venditore (collaudi, tagliandi, certificati dei controlli dei gas di scarico, ecc...).

Dal punto di vista civile la fattispecie suggerisce che il venditore risponde verso il compratore oltre che dei difetti anche delle qualità promesse (art. 197 cpv.1 CO). La nozione di qualità promessa consiste nell'assicurazione data dal venditore che la cosa venduta presenta certe qualità o che non soffre di certi difetti. Ogni divergenza tra le rassicurazioni date e lo stato reale della cosa, rappresenta un difetto della stessa. Nel caso di difetto della cosa comprata il venditore deve rispondere sulla base dell'art. 205 cpv.1 CO ed ha la possibilità di chiedere, con l'azione redibitoria, la risoluzione della vendita o, con l'azione estimatoria, il risarcimento per il minor valore della cosa.

Avv. Dott. Alberto Alessandro Pasciuti